

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3717

—

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI, PICCINELLI, PISICCHIO, PICCOLI MARIA SANTA, BOFFARDI, MANCINI VINCENZO, CAVIGLIASSO, PEZZATI, LOMBARDO, LEONE, MAROLI, GAROCCHIO, CRISTOFORI, ABBATE, ABETE, AIARDI, ALIVERTI, ALLOCCA, ANDREOLI, ARMELLA, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BELUSSI, BIANCO ILARIO, BONFERRONI, BORRUSO, BORTOLANI, BRICCOLA, CACCIA, CAIATI, CAPPELLI, CARLOTTO, CASATI, CONFALONIERI, CUMINETTI, DAL CASTELLO, DAL MASO, DE CINQUE, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FIORI GIOVANNINO, IANNIELLO, LAFORGIA, LATTANZIO, LUCCHESI, MARZOTTO CAOTORTA, MENSORIO, MEUCCI, NAPOLI, ORIONE, PATRIA, PAVONE, PORCELLANA, PORTATADINO, PUCCI, QUIETI, ROCELLI, ROSSI DI MONTELERA, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SINESIO, SULLO, TESINI ARISTIDE, ZAMBON, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO**

*Presentata il 27 ottobre 1982*

Modifiche della legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro, relativamente all'erogazione dell'assegno di incollocabilità

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a rivalutare e definitivamente regolamentare l'erogazione dell'assegno di incollocabilità, prestazione previdenziale a favore dei mutilati e invalidi del lavoro esclusi dal beneficio del collocamento obbligatorio, gestita dall'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'assegno di cui sopra fu istituito, come prestazione assistenziale, con legge 19 gennaio 1963, n. 15, che all'articolo 14 ne fissava la misura in lire 15.000, demandando all'Associazione nazionale mutilati e in-

validi del lavoro, il compito di stabilire le modalità di erogazione, da approvarsi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; la copertura finanziaria per l'erogazione venne assicurata mediante una addizionale in misura pari all'1 per cento sui premi e i contributi sull'assicurazione infortuni e malattie professionali.

Il testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965), confermò la normativa richiamata.

Infine con legge 5 maggio 1976, n. 248, l'assegno di incollocabilità veniva trasformato in prestazione previdenziale, nel contempo aumentandone la misura in lire 50 mila e prevedendone la rivalutazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale a scadenza triennale.

Successivamente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, che statuiva la privatizzazione dell'ANMIL, la funzione di erogare l'assegno di incollocabilità è stata demandata all'INAIL, garantendone la copertura con il finanziamento di cui si è già detto.

A tutt'oggi, trascorsi ormai sei anni dall'entrata in vigore della suddetta legge, l'importo dell'assegno è ancora di lire 50 mila, con la conseguenza che lo scopo dell'assegno medesimo è palesemente stravolto.

Gioverà ricordare che la prestazione in oggetto è stata introdotta quale corrispettivo per la impossibilità dei soggetti beneficiari di essere ricollocati al lavoro in ragione delle menomazioni, subite a causa dell'infortunio, stante le disposizioni di cui

alla legge n. 482 del 1968 riguardante la disciplina del collocamento obbligatorio.

Risulta pertanto evidente l'anacronismo della misura dell'assegno che si propone di rivalutare in lire 150.000, tenuto conto degli aumenti delle rendite infortunistiche verificatisi dal 1963 ad oggi, e del nuovo importo dell'assegno personale di accompagnamento.

Inoltre, alla luce delle nuove disposizioni dettate dalla legge 10 maggio 1982, n. 251, con la quale è stata introdotta la rivalutazione annuale anziché triennale delle rendite infortunistiche, collegando alla percentuale di rivalutazione della medesima l'adeguamento di altre prestazioni INAIL, si ritiene opportuno che anche l'assegno di incollocabilità venga agganciato per quanto concerne il suo adeguamento alla rivalutazione delle rendite infortunistiche.

Relativamente alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'approvazione della presente legge, il bilancio dell'INAIL sul capitolo competente ha la disponibilità sufficiente a contenerli, senza che si rendano immediatamente necessari aumenti dei premi assicurativi. Infatti la quota parte del gettito dell'addizionale 1 per cento ex articolo 181 del testo unico numero 1124 del 1965, conservata all'INAIL, viene utilizzata solo in parte dall'istituto, garantendone quindi una adeguata copertura. Comunque è stato previsto che la eventuale necessità di ulteriori fondi venga coperta attraverso una addizionale sui premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, è sostituito dal seguente:

« Agli invalidi del lavoro nei confronti dei quali non è applicabile il beneficio dell'assunzione obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, a causa delle limitazioni previste al secondo comma dell'articolo 1 della stessa legge, l'INAIL corrisponde un assegno mensile di incollocabilità nella misura di lire 150.000.

A partire dal 1° luglio 1984, l'importo di tale assegno è rivalutato annualmente nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale del settore industriale.

Ai fini del diritto alla concessione dell'assegno, gli interessati all'atto della presentazione della domanda all'INAIL, debbono documentare di essere in possesso:

1) di riduzione della capacità lavorativa non inferiore al limite previsto per l'ammissione al beneficio del collocamento obbligatorio;

2) di età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio per l'assunzione obbligatoria al lavoro;

3) della dichiarazione rilasciata dagli UPLMO di non applicabilità del beneficio della assunzione obbligatoria, per le limitazioni previste al secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482. L'attestazione comprovante la perdita di ogni capacità lavorativa o che la natura ed il grado d'invalidità possa riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, così come la dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 11 maggio 1971, n. 390, è rilasciata dall'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il titolare dell'assegno decade dal diritto alla prestazione qualora venga meno uno dei requisiti di cui ai punti 1) e 3) o percepisca redditi da lavoro dipendente, e, comunque, con il compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne.

Le modalità di erogazione dell'assegno sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'INAIL ed approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

#### ART. 2.

È abrogato l'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con la quota parte delle entrate trasferite all'INAIL ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1979, n. 125.

Nel momento in cui tali entrate risultassero insufficienti, alla copertura delle spese si provvederà, per la differenza, con una addizionale sui premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, determinata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL.